

Alla cortese attenzione  
della Spett.le Clientela

## **Circolare di Studio n. 2 del 2 Gennaio 2024**

**OGGETTO: Compensi ad Amministratori e principio di “cassa allargato”.**

### **Premessa:**

Dal punto di vista fiscale, il **compenso amministratore** assume caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dallo stesso.

In generale, i **proventi derivanti dall’incarico di amministratore** sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente poiché **rientrano nella categoria delle “collaborazioni coordinate e continuative”**.

In altri casi, tali proventi possono considerarsi **redditi di lavoro autonomo**, quando l’incarico di amministratore è strettamente legato a **compiti istituzionali propri della professione**.

### **Compensi corrisposti ad amministratori non professionisti entro il 12 gennaio 2024:**

L’articolo 95, comma 5 del Tuir, stabilisce che i **compensi** degli **amministratori** delle **società di cui all’articolo 73, comma 1 del Tuir**, sono **deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposti** (è inoltre previsto che gli stessi siano stabiliti con **preventiva delibera assembleare**).

Per tali **collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente**, trova sempre applicazione il disposto dell’art.51, comma 1, del TUIR, in base al quale i **compensi erogati entro la data del 12 gennaio 2024** e riferiti a **prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023** sono da includere tra i **costi del periodo d’imposta 2023** in quanto applicabile il principio della **“cassa allargata”**.

## **Compensi corrisposti ad amministratori professionisti entro il 31 dicembre**

### **2023:**

I compensi considerati prestazioni professionali e rientranti nei redditi di lavoro autonomo sono invece **deducibili nell'anno 2023** da parte delle società di cui all'articolo 73 comma 1 del Tuir **soltanto se erogati entro il 31 dicembre 2023**, ovvero entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta.

### **ATTENZIONE:**

- Per i compensi regolati a **mezzo assegno bancario o circolare**, assume rilievo la data apposta sull'assegno in quanto si ritiene che il momento in cui il **titolo di credito entra nella disponibilità del beneficiario** si verifica all'atto della **materiale consegna del titolo** dall'emittente al ricevente, mentre **non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo**;
- Per i compensi regolati a **mezzo bonifico bancario**, il pagamento si considera perfezionato nel momento in cui il beneficiario **riceve l'accredito sul proprio conto corrente** (occorre quindi far riferimento al giorno in cui l'emolumento **entra nella disponibilità del beneficiario**). Non assume quindi rilievo né la data della valuta né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico ma soltanto il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento